



Le variazioni per le detrazioni riferite ai figli fiscalmente a carico

La Finanziaria 2013 contiene, al comma 483, una variazione delle detrazioni spettanti per i figli a carico, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2013, consistente in un incremento del beneficio teorico riconosciuto ai contribuenti. Resta invece immutato l'intero assetto dell'art.12 del Tuir relativamente alla modalità di calcolo delle detrazioni effettive, ai benefici attribuiti per il coniuge e gli altri familiari a carico e alle condizioni normative da rispettare per il riconoscimento dell'agevolazione. Ovviamente la decorrenza 2013 delle predette variazioni arrecherà vantaggi immediati solo per il mondo del lavoro dipendente e delle pensioni, atteso che in busta paga si avranno subito gli effetti delle maggiori detrazioni attribuite, mentre per il resto dei contribuenti sarà necessario attendere la dichiarazione Unico 2014, salvo che già in sede di versamento degli acconti per l'anno 2013 non si voglia procedere sulla base del metodo previsionale e dunque ridurre gli importi dovuti al Fisco. È opportuno ricordare, inoltre, che le paventate modifiche riguardanti la riduzione delle aliquote impositive ed il blocco alle deduzioni e detrazioni, contenute nella prima bozza del disegno di Legge Finanziaria, non si sono concretizzate e, dunque, il solo intervento in materia di imposte delle persone fisiche è stato apportato alla disciplina dei figli a carico. Ciò posto, è necessario osservare in cosa si sostanzia l'intervento del Legislatore e ricordare gli aspetti salienti della normativa di riferimento, richiamando anche i principali chiarimenti di prassi che si sono avuti su tale tematica.

L'intervento normativo

La modifica ha interessato i primi tre periodi della lettera c) del co.1 dell'art.12 del Tuir, come evidenziato nella seguente tabella di confronto tra norma vigente fino al 31 dicembre 2012 e norma applicabile dal 1° gennaio 2013.

Art.12, co.1, lett. c), primi tre periodi, del Tuir	
Detrazioni teoriche riconosciute per i figli fiscalmente a carico	
Norma vigente fino a tutto il 2012	Norma applicabile dal 1° gennaio 2013
<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) €800 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a €900 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a €220 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della L. n.104/1992.</p>	<p>1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c) €950 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a €1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a €400 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della L. n.104/1992.</p>

In sostanza dal 1° gennaio 2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico nel modo seguente:

€950 (in luogo di €800)	▶ per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati o affiliati;
€1.220 (in luogo di €900)	▶ per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
aumento delle predette detrazioni di €400 (in luogo di €220)	▶ per ogni figlio portatore di handicap.

Si è detto in precedenza che tali detrazioni possono definirsi teoriche: infatti è rimasto immutato il meccanismo di calcolo delle detrazioni effettivamente spettanti, sempre ancorato in maniera inversamente proporzionale al reddito complessivo del contribuente. In altri termini, il contribuente interessato dovrà prima verificare qual è l'ammontare delle detrazioni spettanti per i figli a carico e poi verificare, sulla base del particolare rapporto contenuto nella medesima lett. c) del co.1 dell'art.12 del Tuir, qual è la detrazione effettivamente riconosciuta (nel prosieguo si tornerà sul tema).

Quando i figli sono a carico

Possono dar diritto al beneficio della detrazione tutti i figli che rispettano determinati requisiti reddituali, anche se non conviventi o residenti all'estero. Non è necessario che i figli siano minori di età, inabili permanentemente al lavoro ovvero di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito (disposizioni nel passato utilizzate dal Legislatore): in funzione dell'attuale formulazione normativa, l'importante è che i soggetti in questione siano figli, anche naturali riconosciuti, adottati, affidati o affiliati e rispettino il limite reddituale recato dal medesimo art.12 del Tuir al co.2.

Nello specifico, sono considerati a carico i soggetti che non hanno percepito nel corso dell'anno un reddito superiore a €2.840,51, da considerare al lordo degli oneri deducibili: pertanto, nella determinazione del reddito rilevante deve essere considerato anche il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Sul punto è bene rammentare che:

- non rilevano i redditi a tassazione separata ([C.M. n.55/E/02](#) e [R.M. n.461/E/08](#));
- i soggetti che hanno aderito al regime dei "contribuenti minimi" hanno comunque il relativo reddito rilevante ai fini del superamento del predetto limite.

Il reddito rilevante può essere superato in qualsiasi momento dell'anno: al verificarsi di tale circostanza il familiare non è considerato fiscalmente a carico per l'intera annualità.

Come si riconoscono le detrazioni

Gli importi di detrazione stabiliti dall'art.12 del Tuir, non soltanto quelli come modificati della richiamata lett. c), ma anche quelli riferiti al coniuge e agli altri familiari fiscalmente a carico, oltre ad essere teorici in quanto da rapportare al reddito complessivo del contribuente, sono anche da individuare con esattezza in rapporto al periodo temporale dell'anno in cui si sono verificate le condizioni dei carichi di famiglia. È in particolare il co.3 dell'art.12 del Tuir a stabilire che dette detrazioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ovviamente, il riferimento normativo alla cessazione delle condizioni non è da intendere all'eventuale superamento del limite reddituale di €2.840,51 in corso d'anno, in quanto, come detto, tale evenienza comporta automaticamente il venir meno del diritto al beneficio.

La spettanza in rapporto ai mesi, invece, riguarda le seguenti ipotesi che si verificano in corso d'anno:

- contrazione di matrimonio;
- cessazione degli effetti civili (volontariamente o per decesso di un coniuge) del matrimonio stesso;
- nascita o decesso di un familiare;
- mutamento delle condizioni richieste dalla norma per la detrazione riferita ai figli;
- casistica in cui uno dei figli a carico si sposa e diventa soggetto a carico del proprio coniuge;
- corresponsione di assegni alimentari ai familiari.

In particolare, il beneficio fiscale è rapportato a mese intero, essendo ininfluenza il giorno in cui si verifica l'evento che comporta il concretizzarsi o il venir meno delle condizioni: ad esempio, in caso di figlio nato il 28 settembre, il mese di settembre è conteggiato per intero e dunque relativamente all'anno di nascita la detrazione spetta per 4 mesi.

Sul punto è interessante quanto illustrato dalla [C.M. n.15/E/07](#), secondo cui nel caso del matrimonio del figlio che a seguito di tale evento diventa soggetto fiscalmente a carico del coniuge, il mese in cui si verifica l'evento "matrimonio" deve essere conteggiato sia dal padre che dal coniuge, vale a dire che, se il figlio si sposa a settembre, la detrazione spetta per 9/12 al genitore e per 4/12 al coniuge.

Le ulteriori modalità di determinazione delle detrazioni per i figli a carico

La citata lett. c) del co.1 dell'art.12 del Tuir prevede specifiche modalità applicative per la determinazione degli importi spettanti. In primo luogo si è visto che sono attribuiti ben precisi importi di detrazione di riferimento, ossia €950 per ogni figlio oppure €1.220 se i figli sono minori di 3 anni. Tali importi devono essere rapportati ai mesi di spettanza nel corso dell'anno: dunque se un figlio compie tre anni ad ottobre, avrà la detrazione teorica di €1.220 per 10 mesi da sommare alla detrazione di €950 per altri due mesi. Gli importi predetti sono poi aumentati di €400 in caso di figlio portatore di *handicap* (fin qui le nuove modifiche normative), oltre ad un ulteriore incremento di €200 per ciascun figlio nel caso di famiglie con almeno 4 figli (disposizione non modificata).

Esempio

In pratica, se una famiglia è composta da 4 figli, di cui uno portatore di *handicap* ed un altro minore di tre anni, nel 2013 il contribuente avrà diritto ai seguenti importi teorici di detrazione:

- €1.150 per due figli;
- €1.550 per il figlio portatore di *handicap*;
- €1.440 per il figlio minore di tre anni.

Verificate le detrazioni teoriche spettanti, deve poi applicarsi il particolare rapporto individuato dal Legislatore per individuare l'effettiva detrazione. La norma si esprime in tal modo:

"La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €95.000, diminuito del reddito complessivo, e €95.000. In presenza di più figli, l'importo di €95.000 è aumentato per tutti di €15.000 per ogni figlio successivo al primo".

Dunque dalla disposizione derivano due assunti:

- in primo luogo, la detrazione è inversamente proporzionale al reddito complessivo;
- in secondo luogo, la detrazione potrebbe anche non sussistere in presenza di redditi elevati.

Esempio

Ad esempio, per un soggetto con due figli e €120.000 di reddito, il valore al numeratore del rapporto diventa negativo (110.000 - 120.000), con conseguente non possibilità di fruizione della detrazione. È da notare che per esplicita previsione normativa (art.12, co.4-*bis*), il reddito complessivo del contribuente da usare nel predetto rapporto deve essere considerato al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze: pertanto tale reddito non rileva ai fini del rapporto in questione, ma rileva, come detto, per la verifica del superamento della soglia reddituale per essere considerato fiscalmente a carico.

Detrazione per i soggetti stranieri

In materia di carichi di famiglia deve poi rammentarsi l'art.1, co.1325, della L. n.296/06, ai sensi del quale tali benefici sono riconosciuti anche ai cittadini extracomunitari residenti in Italia sulla base della seguente documentazione:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

- documentazione con apposizione dell'*Apostille*, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine.

Al riguardo si rammenta che proprio per i cittadini extracomunitari nel prospetto dei familiari a carico delle dichiarazioni dei redditi è prevista una apposita casella in cui indicare il numero dei figli a carico per i quali si chiede la detrazione, che sono privi del codice fiscale in quanto appunto residenti all'estero. In sostanza, in sede di compilazione si barrerà la casella dei figli a carico e si indicherà il numero dei mesi per cui spetta la detrazione e la relativa percentuale, senza indicare nulla in riferimento al codice fiscale.

Il co.1324 della medesima L. n.296/ 2006 ha poi esteso la fruizione della detrazione per i carichi di famiglia anche ai soggetti non residenti. Tale disposizione è stata confermata fino a tutto il 2013 dal co.526 della Finanziaria per il 2013. Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a €2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

Come ripartire la detrazione per i figli a carico

Per esplicita previsione normativa la detrazione per i figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. La sola alternativa, previo accordo, è di attribuire l'intera detrazione al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In pratica è eliminata la possibilità di meglio distribuirsi la detrazione e soltanto nel caso in cui l'altro coniuge abbia un problema di incapienza nell'imposta lorda per la fruizione del beneficio sarà conveniente effettuare una simile scelta.

Bisogna comunque fare attenzione alle scelte di convenienza, soprattutto essendo possibile la libera ripartizione delle spese che danno diritto ad oneri deducibili o detraibili sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Infatti, per tali tipologie di spese, come peraltro confermato dall'Agenzia delle Entrate nella [C.M. n.11/E/07](#), le relative disposizioni non rinviano alla ripartizione della detrazione per carichi di famiglia, essendo dunque totalmente indipendenti.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la norma dispone in maniera tassativa che la detrazione:

- in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario;
- ove vi sia affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, è attribuita nella misura del 50% tra i genitori;
- se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la stessa spetta per intero al secondo genitore e quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

In riferimento all'accordo, è da sottolineare che l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.15/E/07, ribadita dalla [R.M. n. 143/E/10](#), ha affermato che:

- ☞ in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
- ☞ nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Inoltre, al raggiungimento della maggiore età dei figli, gli ex coniugi hanno la possibilità di continuare a detrarre con le stesse ripartizioni precedenti, salvo accordi diversi ([C.M. 34/E/08](#)).

Altro aspetto particolare che riguarda gli ex-coniugi è poi la gestione dell'eventuale "incapienza".

Deve essere subito sottolineato che l'ipotesi di incapienza, attese le intenzioni sociali della norma, va verificata alla fine di tutti le detrazioni fruibili, ossia dopo aver considerato le detrazioni per lavoro dipendente o per altri redditi, nonché quelle per i diversi oneri di cui agli articoli 15, 16 e 16-bis del Tuir (ad esempio, spese mediche, mutui, assicurazioni, e interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Sul punto, importanti chiarimenti sono contenuti nella C.M. n.15/E/07 laddove è affermato che:

- la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali;
- l'intesa non è obbligatoria (pur se il tenore letterale della norma induce a ritenere il contrario) e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell'imposta dovuta, comunichi all'altro la volontà di attribuire la detrazione per l'intera quota;
- l'importo da riversare all'altro genitore è pari al 50% o al 100% della detrazione effettivamente spettante. Questo aspetto è importante in quanto, come detto, le detrazioni sono rapportate ai redditi e dunque sono diverse tra i soggetti. Pertanto, l'ex-coniuge è tenuto a riversare il 50% della propria detrazione, senza considerare quale detrazione sarebbe spettata all'altro coniuge, in funzione del relativo reddito, qualora avesse detratto.

La possibilità di devolvere la detrazione per intero all'altro genitore, ricorre anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito più elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta (C.M. n.34/E/08).

Per quanto concerne i genitori non coniugati, invece, è bene richiamare quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.15/07, sulla base della L. n.54/06, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, dove è stabilito, all'art.4, co.2, che le disposizioni di tale legge:

si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, atteso tale esplicito rinvio, la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati è applicabile anche qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli dei genitori non coniugati. In assenza, però, di tali provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

La detrazione per il primo figlio in caso di assenza del coniuge

L'art.12 del Tuir disciplina anche l'eventuale assenza del coniuge. Infatti, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. In merito si rammenta che è necessaria l'effettiva assenza del coniuge, non ravvisandosi la

possibilità di applicazione di tale scelta qualora si sia in una situazione di separazione, di fatto o legale, e nemmeno se sia già intervenuta la sentenza di divorzio.

Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per incapacità dell'imposta) (C.M. n.34/E/08). Deve dirsi, comunque, che in forza delle recenti modifiche, l'innalzamento dell'importo di detrazione di base spettante dovrebbe di fatto rendere inapplicabile tale disposizione, rimanendo sempre conveniente la spettanza della detrazione prevista per il figlio a carico.

L'ulteriore detrazione per le famiglie numerose

La panoramica delle detrazioni per figli a carico si conclude poi con il co.1-*bis* dell'art.12 del Tuir, riguardante le *c.d. famiglie numerose*, ossia le famiglie con almeno 4 figli a carico, norma che comunque non ha subito modifiche rispetto al passato. La disposizione in esame prevede in tale circostanza il riconoscimento di un'ulteriore detrazione di importo pari a €1.200, da ripartire al 50% tra i genitori. Se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Per esplicita previsione del successivo co.3 del medesimo art.12, qualora la detrazione di cui al co.1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per familiari a carico nonché delle altre previste dal medesimo Tuir e da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

EUROCONFERENCE
EDITORE



LE AUTO AZIENDALI

di Luca Cerameschi, Fabio Garrini

Descrizione

Con la presente guida vengono in primis recepite le recenti novità legislative che hanno segnato una ulteriore e decisa contrazione nella percentuale di deducibilità dei costi relativi sia all'acquisizione che alla gestione delle autovetture aziendali. Altre novità, però, si riscontrano anche con riferimento alla possibilità di adottare strumenti alternativi di certificazione nell'acquisto di carburante nonché nella sempre maggiore assimilazione tra le alternative forme di acquisizione delle autovetture quali il leasing e l'acquisto in proprietà. Il testo analizza ed esplica con operatività ed esempi tutta la materia inerente alla disciplina delle auto aziendali.

Edizione
Gennaio 2013

Prezzo
€ 25,00


**ACQUISTA
IL TESTO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su www.euroconference.it/editoria





Gruppo
EUROCONFERENCE[®]
costruiamo competenze